

LIQ. CONTR. 100 /2026 R.G. Sent. n. 188/2026 pubbl. il 01/09/2026
Cron. n. : 4437/2026
DAL COLLO PAOLA Rep. n. 277/2026 del 01/09/2026

R.G. 253-1/2026 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Vicenza

Prima Sezione Civile – Diritto della Crisi e dell'Insolvenza

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa	Paola Cazzola	Presidente
dott.	Fabio D'Amore	Giudice
dott.	Giovanni Genovese	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al R.G. n. 253-1/2026 P.U.

da

DAL COLLO PAOLA (C.F. DLCPLA64D59L157X), residente in
e **GRASSELLI STELLA** (C.F. GRSSLL33L71I531S),
residente in

ricorrenti

Visto il ricorso depositato dai ricorrenti, con l'assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi, in data 14/08/2026, per l'apertura del procedimento di liquidazione controllata familiare dei rispettivi patrimoni ex artt. 66 e 268 e seg. CCII;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale;

rilevata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 66 comma 1 CCII, in quanto i ricorrenti sono membri della stessa famiglia (per come definita, ai fini delle procedure familiari di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, dall'art. 66 comma 2 CCII) e il sovraindebitamento risulta avere origine comune a causa dei debiti ereditati e delle garanzie prestate in favore di Pietro Dal Collo, rispettivamente padre e marito delle debitrici;



rilevato che Paola Dal Collo svolge attività di lavoro autonomo, mentre il Stella Grasselli è pensionata, risultando entrambe assoggettabili alla procedura di liquidazione controllata;

rilevato che entrambe hanno presentato una relazione, redatta dal gestore della crisi, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

rilevato che non risultano pendenti, nei loro confronti, domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

ritenuto che, sulla base degli atti depositati, sussistano le condizioni di legge per ritenere che i ricorrenti si trovino in stato di crisi da sovraindebitamento, sicché possono essere ammessi alla procedura di liquidazione controllata;

ritenuto di escludere dal patrimonio di liquidazione e l'autovettura Toyota Yaris targata , in quanto necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa;

ritenuto che, la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione (crediti retributivi, trattamenti pensionistici ecc...), fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art. 279 CCII; il termine triennale, difatti, da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei patrimoni di **DAL COLLO PAOLA** (C.F. DLCPA64D59L157X), residente in
e **GRASSELLI STELLA** (C.F.

GRSSLL33L71I531S), residente in

nomina giudice delegato il dott. Giovanni Genovese;

nomina Liquidatore la dott.ssa Giuliana Liotard;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile dei ricorrenti (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio);



ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura Toyota Yaris targata , con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga:

- inserita nel sito internet del Tribunale;
- pubblicata nel Registro delle Imprese;
- trascritta nei competenti registri;
- notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione.

Vicenza, 25/08/2026

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Genovese

Il Presidente

Dott.ssa Paola Cazzola


